



Studio Associato Fornabaio  
Commercialisti e Consulenti del Lavoro



## Circolare

# Decreto Sostegni

# Misure urgenti di sostegno COVID-19

23 Marzo 2021

Gentile cliente, in data 22 marzo 2021 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale ed è entrato in vigore il Decreto Legge n. 41 recante “Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19.”

Il provvedimento reca numerose misure, qui elenchiamo in modalità indicative e non esaustive alcune di quelle di maggior interesse:

### Cassa integrazione per imprese industriali comprese le edili

I datori di lavoro che nell'anno 2021 sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale con causale “emergenza COVID-19”, per periodi decorrenti dal 01 aprile 2021 al 30 giugno 2021 **per una durata massima di 13 settimane**, previa procedura di informazione sindacale, consultazione e esame congiunto.

La domanda, in ogni caso, deve essere presentata entro la fine del **mese successivo** a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa. Il predetto trattamento su istanza del datore di lavoro può essere concesso con la modalità di pagamento diretto della prestazione da parte dell'INPS.

I lavoratori destinatari delle norme di cui al presente articolo devono risultare alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti la prestazione alla data di entrata in vigore del presente decreto.

### Assegno ordinario per attività diverse da quelle industriali

I datori di lavoro che occupano mediamente più di 5 dipendenti, che nell'anno 2021 sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, possono presentare domanda di accesso all'assegno ordinario, di importo pari all'integrazione salariale, con causale “emergenza COVID-19”, per periodi decorrenti dal 01 aprile 2021 al 31 dicembre 2021 per **una durata massima di 28 settimane**.

La domanda deve essere presentata entro la fine del **mese successivo** a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa. Il predetto trattamento su istanza del datore di lavoro può essere concesso con la modalità di pagamento diretto della prestazione da parte dell'INPS.

I lavoratori destinatari delle norme di cui al presente articolo devono risultare alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti alla data di entrata in vigore del presente decreto.

### Cassa integrazione in deroga per i datori di lavoro che occupano mediamente meno di 5 dipendenti

I datori di lavoro che occupano mediamente meno di 5 dipendenti, che nell'anno 2021 sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, possono presentare domanda di accesso alla



cassa integrazione in deroga, di importo pari all'integrazione salariale, con causale "emergenza COVID-19", per periodi decorrenti dal 01 aprile 2021 al 31 dicembre 2021 per **una durata massima di 28 settimane**.

La domanda deve essere presentata entro la fine del  **mese successivo** a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa. Il predetto trattamento viene concesso esclusivamente con la modalità di pagamento diretto della prestazione da parte dell'INPS.

I lavoratori destinatari delle norme di cui al presente articolo devono risultare alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti la prestazione alla data di entrata in vigore del presente decreto.

### **Divieto di licenziamento**

Il vigente divieto di licenziamento viene prorogato al 30 giugno 2021, in conseguenza della concessione di un ulteriore periodo di trattamenti di cassa integrazione. Dal 01 luglio al 31 ottobre tale divieto permane solo per le imprese, non appartenenti al settore industriale, che possono accedere alle 28 settimane.

### **Contributo a Fondo Perduto**

Si prevede un contributo a fondo perduto per i soggetti titolari di partita IVA che svolgono attività d'impresa, arte o professione, nonché per gli enti non commerciali e del terzo settore, senza più alcuna limitazione settoriale o vincolo di classificazione delle attività economiche interessate. Potranno presentare richiesta per questi sostegni i soggetti che abbiano subito perdite di fatturato, tra il 2019 e il 2020, pari ad almeno il 30 per cento, calcolato sul valore medio mensile. L'importo del contributo a fondo perduto sarà determinato in percentuale rispetto alla differenza di fatturato rilevata, come segue:

- 60 per cento per i soggetti con ricavi e compensi non superiori a 100mila euro;
- 50 per cento per i soggetti con ricavi o compensi da 100 mila a 400mila euro;
- 40 per cento per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 400mila euro e fino a 1 milione di euro;
- 30 per cento per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 1 milione e fino a 5 milioni di euro;
- 20 per cento per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 5 milioni e fino a 10 milioni di euro.

In ogni caso, tale importo non potrà essere inferiore a 1.000 euro per le persone fisiche e a 2.000 euro per gli altri soggetti e non potrà essere superiore a 150mila euro.

Il contributo potrà essere erogato tramite bonifico bancario direttamente sul conto corrente intestato al beneficiario o come credito d'imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione. Al fine di ottenere il contributo a fondo perduto, i soggetti interessati presentano in via telematica un'istanza all'Agenzia delle Entrate con l'indicazione della sussistenza dei requisiti richiesti e della modalità prescelta di attribuzione del contributo. Le modalità di effettuazione dell'istanza, il suo contenuto informativo e i termini di presentazione della stessa, saranno definiti con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate.

### **Proroga del periodo di sospensione delle attività dell'agente della riscossione e annullamento dei carichi**

Viene differita dal 28 febbraio al 30 aprile 2021 la data finale del periodo di sospensione dei termini di versamento, derivanti da cartelle di pagamento, nonché dagli avvisi esecutivi previsti dalla legge, relativi alle entrate tributarie e non.

Il decreto interviene anche sulla rottamazione ter e sul saldo e stralcio, stabilendo che il pagamento delle rate in scadenza nel 2020, e di quelle con termine il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio e il 31 luglio 2021 è considerato tempestivo, e quindi non determina l'inefficacia delle definizioni, se effettuato integralmente:

- entro il 31 luglio 2021, per le rate in scadenza nel 2020;
- entro il 30 novembre 2021, per le rate del 2021.



Per i nuovi termini di versamento, in caso di tardivo versamento sarà possibile servirsi dei cinque giorni di tolleranza previsti dal D.L. n.119/2018.

Viene previsto che siano automaticamente annullati tutti i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del decreto in commento, fino a 5.000 euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, ancorché ricompresi nelle definizioni di cui all'art. 3 D.L. n. 119/2018, all'art. 16-bis del D.L. n. 34/2019 e all'art. 1, commi da 184 a 198, della legge n. 145/2018, se relativi:

- a) alle persone fisiche che hanno percepito, nell'anno d'imposta 2019, un reddito imponibile fino a 30.000 euro;
- b) ai soggetti diversi dalle persone fisiche che hanno percepito, nel periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2019, un reddito imponibile fino a 30.000 euro.

Tale disposizione riguarda i carichi affidati agli agenti della riscossione da qualunque ente creditore, pubblico e privato, che sia ricorso all'utilizzo del sistema di riscossione a mezzo ruolo.

Viene rinviato ad un decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto, la definizione delle modalità e delle date dell'annullamento dei suddetti debiti. Viene precisato che restano definitivamente acquisite le somme versate anteriormente alla data dell'annullamento.

### **La definizione degli avvisi bonari**

Il decreto prevede la possibilità di definire, con modalità agevolate, le somme dovute a seguito di liquidazione automatica delle dichiarazioni fiscali relative ai periodi di imposta 2017 e 2018. Si tratta degli avvisi bonari elaborati e non notificati emessi ai sensi dell'art. 36 – bis del D.P.R. n. 600/1973 e dell'art. 54 – bis del D.P.R. n. 633/1972, ovvero le somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni elaborate entro il 31 dicembre 2020, con riferimento alle dichiarazioni relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017, nonché le comunicazioni elaborate entro il 31 dicembre 2021, con riferimento alle dichiarazioni relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018, ma non inviate per effetto della sospensione disposta dal D.L. Rilancio.

La definizione si perfeziona con il pagamento delle imposte, dei relativi interessi e dei contributi previdenziali, escluse le sanzioni e le somme aggiuntive ed interessa i soggetti con partita IVA attiva alla data di entrata in vigore del decreto che hanno subito una riduzione maggiore del 30% del volume d'affari dell'anno 2020 rispetto al volume d'affari del 2019.

Per i soggetti non tenuti alla presentazione della dichiarazione annuale IVA, si considera l'ammontare dei ricavi o compensi risultante dalle dichiarazioni dei redditi presentate entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale dei redditi per il periodo d'imposta 2020.

L'Agenzia delle entrate individua i soggetti per cui si è verificata la riduzione del volume d'affari o dei ricavi o compensi, e invia ai medesimi, unitamente alle comunicazioni, la proposta di definizione con l'indicazione dell'importo ridotto da versare.

Le comunicazioni e le proposte sono inviate mediante posta elettronica certificata o raccomandata con avviso di ricevimento.

In caso di mancato pagamento, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, delle somme dovute, la definizione non produce effetti e si applicano le ordinarie disposizioni in materia di sanzioni e riscossione.

Le somme versate fino a concorrenza dei debiti definibili ai sensi del presente articolo, anche anteriormente alla definizione, restano definitivamente acquisite, non sono rimborsabili, né utilizzabili in compensazione per il versamento del debito residuo.

*Ritenendoci a Vostra disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti, si porgono cordiali saluti.*